

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3076-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto della presente ratifica tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci si inserisce nel novero di una consolidata tipologia di atti volti a facilitare specifici profili dei rapporti bilaterali tra le due Parti. Esso fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio di reciprocità.

Sollecitato da parte kazakha, l'Accordo è uno strumento regolatore del trasporto su strada e può, tra l'altro, contribuire allo sviluppo dell'interscambio commerciale. Esso prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.

I trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio sia in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe rigidamente tipizzate: trasporti funebri; trasporti destinati alle esposizioni o accessori per manifestazioni teatrali, sportive, eccetera; trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti; trasporti postali; trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti; trasporti scortati di merci di valore; trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili. Le autorizzazioni, che consentono

viaggi di andata e ritorno, vengono attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti all'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Oltre al consueto divieto del cabotaggio stradale (il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese), vi è da evidenziare come i requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti siano quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi. Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento differenti da quello appena citato, essi si applicheranno così da far prevalere la comune intenzione delle Parti.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa. Vi è da ricordare, infine, che l'Accordo sarà valido per un periodo illimitato, salvo denuncia dello stesso di una delle Parti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame, che potrà certo favorire il consolidamento delle relazioni tra i due Paesi in singoli ambiti di reciproco interesse, anche tenendo conto della recente autorizzazione alla ratifica di un Accordo per prevenire la doppia imposizione tra i due Paesi.

FORLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

19 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

26 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 23 dell'Accordo oggetto del provvedimento avvenga in coerenza con la cadenza temporale della rispettiva norma di copertura e che non sono previste riunioni straordinarie del suddetto organismo nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

